



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 7 DEL 15-03-2020

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE N. 6 DEL 14 MARZO 2020 CONCERNENTE "ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020;

VISTA la propria ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020;

VISTA la propria ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020;

RITENUTO opportuno procedere ad un'interpretazione autentica di alcune disposizioni contenute in tale

ultima ordinanza;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. L'obbligo di comunicazione imposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 alle aziende di trasporto è riferito **alle sole aziende che hanno sede legale o una delle sedi operative in uno dei Comuni della Regione Molise, nonché alle aziende che utilizzano per l'attività di trasporto personale residente in uno dei medesimi Comuni.**

2. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo delle misure adottate con l'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell'8 marzo 2020, ove accertino la violazione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 delle prescrizioni ivi impartite, ne danno immediata comunicazione all'ASREM utilizzando anche modalità differenti da quelle previste dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020.

Art. 2

1. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull'Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all'Asrem.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 15-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.